



Consorzio per la realizzazione del sistema integrato
di welfare ambito-zona di Poggardo

Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Poggiardo,
Sanarica, S.Cassiano, S. Cesarea Terme, Spongano, Surano, Uggiano la Chiesa

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.45 DEL D.LGS. N. 36/2023.

Sommario

Art. 1	Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione	2
Art. 2	Destinatari	2
Art. 3	Costituzione e gestione del Fondo	3
Art. 4	Graduazione del Fondo incentivante	4
Art. 5	Conferimento Incarichi e Gruppo di Lavoro	4
Art. 6	Ripartizione del Fondo per le Funzioni tecniche	5
Art. 7	Calcolo ed Utilizzo del Fondo per l'innovazione	7
Art. 8	Principi in materia di valutazione	7
Art. 9	Attività articolate e singole	8
Art. 10	Assegnazioni coincidenti di più attività	8
Art. 11	Attività del personale dirigenziale	8
Art. 12	Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	8
Art. 13	Liquidazione dell'incentivo	10
Art. 14	Rapporti con altri Enti Pubblici	10
Art. 15	Informazione e pubblicità	10
Art. 16	Disposizioni finali e transitorie	10

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. _____ del
__/__/2026**

Art. 1 – Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36, di seguito denominato anche solo "Codice"
2. Il regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l'attività connessa alla realizzazione di opere pubbliche, nonché per l'acquisizione di forniture e servizi.
3. Il presente regolamento si applica relativamente alla programmazione, affidamento ed esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti, avviati dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 229 2° comma e tenendo conto di quanto specificato nell'art. 16 dello stesso Regolamento denominato *"Disposizioni finali e transitorie"*.
4. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività che non rientrano nella disciplina del D. Lgs. n. 36/2023, come meglio specificato nell'art. 3, comma 5.
5. Ai fini della qualificazione contabile degli incentivi per funzioni tecniche, dette somme non vanno incluse nella spesa del personale né sono soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 tenuto conto che, ai sensi dell'art. 45, comma 1 *"Gli oneri relativi alle attività tecniche ... sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti"*.
6. Il presente regolamento non si applica in caso siano già in essere convenzioni o contratti applicabili che prevedano modalità diverse per la retribuzione di funzioni tecniche del personale.
7. Il diritto all'incentivo deve essere corrisposto sulla base della normativa vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, senza che possa essere modificato da disposizioni di legge successive che ne riducano i presupposti e ne limitano l'entità, per cui il calcolo dei compensi deve essere effettuato sulla base del metodo della cosiddetta competenza, facendo riferimento cioè al momento in cui le attività sono state svolte e non a quello in cui si procede al pagamento e fermo restando il rinvio all'art. 13 del presente Regolamento, rubricato *"Liquidazione dell'incentivo"*.

Art. 2 – Destinatari

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente ai dipendenti dell'Ente Consorzio, compresi quelli a tempo determinato e/o *part time*, che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, nonché ai dipendenti del predetto Ente che operano per conto di altre amministrazioni pubbliche utilizzati ai sensi delle previsioni sulla gestione associate, di cui in particolare agli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 (vedi Piano Sociale di Zona, ARO, ATO ecc), per le attività di cui al presente regolamento. Esso non si applica al personale con qualifica dirigenziale, fatte salve le deroghe di cui all'art. 8, comma 5 del Decreto Legge 24.02.2023 n. 13 (convertito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41) al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, come meglio riportato nell'art. 11, comma 3 del presente Regolamento.
2. I destinatari delle incentivazioni sono i dipendenti che partecipano o collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti, alla predisposizione dei documenti di gara

ed alla esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio.

3. Essi sono individuati nelle seguenti figure, che svolgono le attività tecniche tassativamente indicate nell'allegato I.10 al Codice, cui si rinvia integralmente, come di seguito riportate e fermo restando che nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituirà:

- ✓ Responsabile Unico del Progetto;
- ✓ Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, compresa la gestione del sistema di rendicontazione in riferimento alla tipologia di finanziamento;
- ✓ Programmazione della spesa per investimenti;
- ✓ Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e/o del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- ✓ Redazione del progetto esecutivo;
- ✓ Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- ✓ Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- ✓ Predisposizione dei documenti di gara;
- ✓ Direzione lavori e/o Direzione dell'esecuzione;
- ✓ Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) e/o collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- ✓ Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- ✓ Collaudo statico;
- ✓ Collaudo tecnico funzionale / amministrativo / Certificato Regolare esecuzione / Verifica conformità contratto di servizio / fornitura.

Art. 3 – Costituzione e gestione del Fondo

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. Detta percentuale, che non può oltrepassare il 2%, è definita in base alla graduazione indicata nell'art. 4 del presente Regolamento, cui si rinvia.

2. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 2, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui ai successivi artt. 6 e 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

4. In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto si deve prevedere un importo non superiore al 2% (ovvero alla diversa percentuale massima secondo le graduazioni di cui al presente Regolamento) dell'importo dei lavori, fornitura e servizi posto a base delle procedure di affidamento (comprensivo degli oneri di sicurezza), indipendentemente dalla tipologia di scelta

del contraente, sia essa aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o diretta, ovvero si espletano tramite convenzioni o accordi quadro stipulati da CONSIP spa o tramite MEPA o altra piattaforma elettronica.

5. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) le procedure relative a servizi e forniture in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione;
- c) i lavori, gli acquisti di beni e servizi di importo, comunque inferiore ad euro 40.000; ;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- e) i lavori in amministrazione diretta.

6. Il Fondo di cui al presente Regolamento non è soggetto ai vincoli della inclusione nel fondo per le risorse decentrate e della disciplina della ripartizione tra i destinatari attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, fermo restando quanto già riportato nell'art. 1.

7. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

8. L'incentivo, nella misura in cui dovesse eccedere il limite di cui al precedente comma, incrementa le risorse del Fondo destinato alle finalità di cui al successivo art. 7.

Art. 4 – Graduatoria del Fondo incentivante

1. L'entità del fondo di cui al presente Regolamento viene differenziata in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

- a) *per opere e lavori fino a € 1.000.000,00 (riferimento normativo ex art. 50, comma 1 lettera c del D. Lgs n. 36/2023) il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;*
- b) *per opere e lavori di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.382.000,00 (riferimento normativo ex art. 50, comma 1 lettera d del D. Lgs n. 36/2023) il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;*
- c) *per opere e lavori di importo superiore ad € 5.382.000,00 (soglia di rilevanza europea ex art. 14, comma 1 lettera a del D. Lgs n. 36/2023) il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;*

2. L'entità del fondo di cui al presente Regolamento viene differenziata in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

- a) *per servizi o forniture fino a € 215.000,00 (soglia di rilevanza europea ex art. 14, comma 1 lettera c del D. Lgs n. 36/2023) il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;*
- b) *per servizi o forniture di importo superiori ad € 215.000,00 (soglia di rilevanza europea ex art. 14, comma 1 lettera c del D. Lgs n. 36/2023) il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara.*

3. Resta fermo che gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, come già riportato nell'art. 3, comma 5, lettera b) del presente Regolamento.

4. In caso di varianti in corso d'opera, prestazioni supplementari e simili, l'incentivo andrà calcolato con riferimento al nuovo importo stanziato rispetto a quello originario. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza le varianti ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 5 – Conferimento Incarichi e Gruppo di Lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di verifica e validazione, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché in generale dei compiti previsti dal presente regolamento in attuazione delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023, è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno o di altre pubbliche amministrazioni utilizzato dall'ente o per conto di altre pubbliche amministrazioni utilizzato dall'ente per lo svolgimento delle attività di cui in precedenza, con determinazione assunta dal Dirigente del Settore competente, chiamato ad affidare le suddette funzioni, sentito o su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento.

2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri di rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, compreso quello assunto a tempo determinato e/o in regime di *part-time*, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

3. Con l'atto formale di conferimento dell'incarico devono essere individuati:

- il lavoro/servizio/fornitura;
- l'importo presunto a base delle procedure di affidamento, complessivo di lavori, servizi e forniture;
- il cronoprogramma;
- il nominativo di ogni singolo dipendente con relativa categoria e profilo professionale ed i compiti assegnati, compresi i collaboratori;

4. Gli incarichi dovranno essere svolti, di norma, all'interno del normale orario di lavoro.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. Le spese necessarie per lo svolgimento degli incarichi rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

7. Le spese necessarie per l'iscrizione ad ordini professionali dei tecnici coinvolti e dei relativi corsi di aggiornamento obbligatori ai sensi di legge, sono a carico dell'amministrazione.

8. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, sentito (o su proposta) del RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte, compresa la riscontrata inadeguatezza di uno o più componenti. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate

situazioni.

Art. 6 – Ripartizione del Fondo per le Funzioni tecniche

1. Il Fondo per le funzioni tecniche è ripartito sulla base delle indicazioni dettate dal presente regolamento.
2. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività e costituiscono economie.
3. Due o più funzioni svolte dallo stesso dipendente sono remunerate in modo cumulative.
4. Il Fondo incentivi per le funzioni tecniche è ripartito per l'80%, ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nel presente comma nonché tra i loro collaboratori, secondo le percentuali di seguito riportate:

0,02	Importo incentivo art 45 comma 3 del D. Lgs 36/2023	
Peso in % dell'80%	Funzione	
55,0	Responsabile Unico del Progetto:	50,0%
	Collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	5,0%
	Qualora il RUP non si avvale di collaboratori la relativa percentuale del 10% viene attribuita allo stesso RUP	55,0%
6,0	Programmazione della spesa per investimenti	6,0%
3,5	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e/o del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3,50%
2,0	Redazione del progetto esecutivo	2,0%
1,0	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1,0%
6,0	Verifica del progetto ai fini della sua validazione. La presente viene assegnata, ex art. 42 del codice, al RUP / UTC	6,0%
5,0	Predisposizione dei documenti di gara	5,0%
10,0	Direzione lavori e/o Direzione dell'esecuzione	10,0%
3,0	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) e/o collaboratori del direttore dell'esecuzione	3,0%
2,0	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2,0%
3,5	Collaudatore statico	3,5%
3,0	Collaudatore tecnico funzionale / amministrativo / Certificato Regolare esecuzione / Verifica conformità contratto di servizio / fornitura	3,0%
Peso in % dell'20%	Importo incentivo art 45 comma 5 del D. Lgs 36/2023	
70,0	Acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione - comma 6	40,0%
30,0	Attività di formazione / Specializzazione funzioni tecniche / Copertura assicurazione obbligatoria personale - comma 7	60,0%

5. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività e contribuiscono ad incrementare il fondo del 20% di cui al successivo articolo, non generando economie.

Art. 7 – Calcolo ed Utilizzo del Fondo per l'innovazione

1. Il 20% del Fondo incentivante, così come quantificato ai sensi dell'art. 4 del presente

Regolamento ed escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è incrementato da:

- la quota parte dell’incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all’art. 3, comma 7;
- la quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente/responsabile di cui all’art. 13;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all’ente di cui all’art. 6, comma 5.

2. La suddetta quota viene destinata, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 45, commi 5-6-7 del D. Lgs. 36/2023, alle attività di seguito specificate:

- a. la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
- b. l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c. l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- d. per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- e. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- f. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

3. Tale quota del fondo, unitamente agli incrementi di cui al comma 1, dovrà essere accantonato su specifico capitolo di bilancio, previa determinazione del Dirigente del settore interessato ed utilizzato, per quanto concerne le quote incrementali, esclusivamente a favore dei dipendenti impegnati nella realizzazione degli interventi di cui alle lettere d o per le fattispecie di cui alle lettere e ed f- del comma precedente.

Art. 8 – Principi in materia di valutazione

1. L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nella tabella di cui all’art. 6. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell’attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l’economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L’incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell’opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura¹.

3. La determinazione della corresponsione dell’incentivo da parte del dirigente competente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 13.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall’incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente competente al Sindaco, al Segretario comunale e all’OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva

¹ A tal riguardo, vedasi la sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile

competenza.

Art. 9 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, salvo che dette quote non siano state predeterminate e ferma restando, anche in tale eventualità, la necessità di valutazione dell'attività effettivamente svolta dai collaboratori.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 10 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 20 % sulla percentuale minore, come di seguito esemplificato:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 11 – Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% della quota prevista per l'attività incentivata.
- 3 Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del Decreto Legge 24.02.2023 n. 13 (convertito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41), l'incentivo per le funzioni tecniche può essere erogato anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Art. 12 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione progettazione e/o predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle

cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione progettazione e/o predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo Contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 13 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su relazione del RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente.

2. Il RUP (che, di norma, contribuisce all'individuazione del gruppo di lavoro) comprova, tramite relazione/scheda, al Dirigente, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi.

3. La relazione/scheda è resa in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, è finalizzata ad accertare ed attestare le specifiche attività svolte da ciascun dipendente facente parte del gruppo di lavoro e dovrà contenere almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere/svolta;
- la percentuale realizzata;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

4. Il Dirigente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui al comma 1 e della relazione/scheda di cui al comma 2 del presente

articolo, da richiamare nel medesimo atto.

5. La liquidazione dei compensi viene effettuata le seguenti tempistiche:

a. Per la fase della progettazione e la fase ante e post procedure di gara:

- intera quota pari al 100% ad avvenuta aggiudicazione e comprova dei requisiti dell'aggiudicatario o sottoscrizione del contratto;

b. Per la fase esecutiva:

- per il RUP ed i suoi collaboratori il 50% della intera quota spettante ad avvenuta aggiudicazione e comprova dei requisiti dell'aggiudicatario o sottoscrizione del contratto;
- il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattassi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattassi di servizi o di forniture).

Art. 14 – Rapporti con altri Enti Pubblici

1. È possibile istituire gruppi di lavoro con dipendente di altri enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del fondo incentivi. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

2. I dipendenti dell'amministrazione che richiedessero all'amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un gruppo di lavoro in un altro ente pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto dirigenziale, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

Art. 15 – Informazione e pubblicità

1. L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza annuale, la R.S.U. in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

2. L'Amministrazione provvede all'inserimento nel proprio sito, sezione "Amministrazione Trasparente", di tutte le informazioni previste dalle normative in vigore, nonché di quelle ulteriori che sono giudicate necessarie.

Art. 16 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. n. 36/2023 ed alle disposizioni vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 01.07.2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 229, comma 2, del Codice, con esclusione di quelle attività riconducibili a procedure di affidamento comunque avviate prima di tale data.